

Risposte alle domande di un lettore

28 FEB 2014

Egr. Direttore,

i periodi di vuoto contributivo, dovuti a cessata attività lavorativa dipendente o autonoma, a brevi periodi di aspettativa non retribuita per motivi familiari o di studio oppure ad attività lavorativa svolta con contratto part-time, possono essere coperti volontariamente previa autorizzazione rilasciata dall'Istituto, come previsto dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 184/1997. Si precisa che il richiedente può effettuare i versamenti volontari anche per i sei mesi di vuoto contributivo precedenti la domanda di autorizzazione. Il D.Lgs. 564/96 stabilisce che i periodi di sospensione o di interruzione del rapporto di lavoro successivi al 31/12/1996 e nella misura massima di tre anni che possono formare oggetto di riscatto sono quelli previsti da specifiche disposizioni di legge o da norme contrattuali e devono perciò risultare da apposita attestazione rilasciata per iscritto dal datore di lavoro di appartenenza con la precisazione che i periodi stessi

sono privi di retribuzione imponible di previdenza. Si citano ad esempio aspettative non retribuite per motivi privati per malattia, periodi di sciopero etc. Il Decreto 31 agosto 2007 ha consentito la facoltà di riscatto per periodi antecedenti al 31/12/1996 limitatamente all'aspettativa per gravi motivi di famiglia che può essere esercitata nel limite massimo di due anni e sulla base di documentazione di data certa risalente all'epoca dell'evento e comprovante la ricorrenza dei gravi motivi.

In base a quanto previsto dall'articolo 50 legge 153/69 e dal D.Lgs. 184/97 possono formare oggetto di riscatto, previa presentazione di apposita domanda, i periodi necessari al conseguimento del diploma di laurea in una qualsiasi facoltà universitaria, limitatamente alla durata del relativo corso legale (esclusi gli anni di fuori corso) e a condizione che il titolo sia stato conseguito. L'art. 13 legge 1338/1962 dispone che una delle condizioni di ammissibilità della domanda di costituzione della rendita vitalizia sia lo status di appartenenza del richiedente al nucleo familiare rilevabile dal certificato storico di famiglia, pur non costituendo di per sé una prova certa dell'esistenza del rapporto di collaborazione.

Inps Cuneo